



CIRCOLARE INFORMATIVA 20/96

Milano, 5 luglio 1996

OGGETTO: Circolare ABI sui criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale art. 107 T.U..

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANESTO FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING

CREDEMACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR

FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT

FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFTALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
DOTT. FERRONI
SIG. DINI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. DE GREGORI
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
DOTT. LACCHINI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
ING. AMBROSINI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. BURCHI
DOTT. ZENONI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. MONZA
DOTT. SUPPO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
RAG. VENTURINI
DOTT. MAZZANTINI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

LEGISLAZIONE BANCARIA (pos. 1201)

Intermediari finanziari

Criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (D.M. 13 marzo 1996)

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996 è stato pubblicato il decreto 13 marzo 1996 con il quale il Ministro del tesoro ha stabilito i «Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Detto decreto è entrato in vigore lo stesso giorno in cui è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il primo comma dell'art. 107 del Testo unico in materia bancaria prevede che il Ministro del tesoro determini «criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia».

L'individuazione di un particolare tipo di società nei cui confronti trova applicazione l'art. 107 è effettuata dallo stesso Testo unico che all'art. 155, secondo comma, richiama le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»). Tali società devono avere, come oggetto sociale esclusivo, l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali.

Nella formulazione dell'art. 107 il legislatore – coerentemente con la elasticità che contraddistingue il Testo unico – ha adottato la tecnica del rinvio alle autorità creditizie fissando criteri generali e demandando la determinazione dello specifico contenuto degli stessi al Ministro del tesoro.

Il conferimento di tale delega, però, è stato caratterizzato dalla individuazione di un duplice ordine di criteri, volti a limitare la discrezionalità del Ministro del tesoro che deve, in primo luogo, determinare «criteri oggettivi», i quali – e questa è la seconda forma di limitazione – devono essere riferiti «all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio».

Si tratta quindi dell'adozione – nell'ambito dei criteri oggettivi – di parametri «qualitativi» e «quantitativi» (cfr. PERASSI, *Commento all'art. 107 del Testo unico*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di CAPRIGLIONE, Padova, 1994, pag. 550), intendendo tra i primi quelli connessi all'attività svolta dall'intermediario e tra i secondi quelli riferibili alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.

L'individuazione dei soggetti che rispondono a detti criteri induce a ritenere che l'obiettivo della disposizione – vista nel suo insieme – è «quello di estendere il controllo

- e) per le società esercenti attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
- f) per le società (esercenti una o più delle attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2 dello stesso D.M. 27 agosto 1993) per le quali fossero ricorse le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

A seguito dell'approvazione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – che ha abrogato, tra l'altro, gli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 – il Ministro del tesoro ha emanato un decreto datato 17 novembre 1993, con il quale ha disciplinato le «Modalità per il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto di crediti d'impresa iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1993 (cfr. lettera-circolare ABI prot. LG/NS n. 8901 del 21 dicembre 1993).

3. Con l'approvazione del richiamato D.M. 13 marzo 1996, il Ministro del tesoro ha abrogato i precedenti decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, disciplinando nuovamente la materia anche al fine di «aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni» e di «adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari che esercitano attività di concessione di finanziamenti» (cfr. il preambolo del D.M. in discorso).

È interessante notare come – sempre nel preambolo del decreto – venga fornita una interpretazione del primo comma dell'art. 107. Questo potrebbe essere inteso nel senso che i tre criteri oggettivi individuati, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio debbano esser contemporaneamente soddisfatti; nel decreto, invece, si legge che «la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti *anche solo ad alcuni dei parametri* indicati dall'art. 107, comma 1, del testo unico», con ciò ritenendo che la determinazione dei criteri oggettivi per l'iscrizione di un intermediario finanziario nell'elenco speciale, possa riguardare singolarmente l'attività, la dimensione o il rapporto tra indebitamento e patrimonio.

Coerentemente con tale interpretazione, il secondo comma dell'art. 2 del decreto prevede tre ipotesi in cui rileva esclusivamente il criterio dell'attività svolta. Vengono infatti assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale:

- gli intermediari che esercitano l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

miliardi e potrebbe conoscere nel prossimo futuro un marcato sviluppo» (cfr. CALDERONI, *Finanziarie, cambiano le regole per iscriversi all'albo speciale*», in *Il sole-24 ore* del 25 maggio 1996, pag. 27).

Il richiamato obiettivo volto ad incrementare il numero degli intermediari iscritti nell'elenco speciale e, quindi, soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia, sembra essere confermato anche dalle previsioni contenute nell'art. 3 del decreto in discorso, che ipotizza due fattispecie – rispetto all'unica che era prevista nell'art. 4, sesto comma, del D.M. 27 agosto 1993 – di intermediari appartenenti ad un medesimo gruppo, estendendo così l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale anche a quei soggetti che, presi singolarmente, non avrebbero i requisiti previsti.

Nella prima ipotesi, infatti, è stabilito che qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato. La sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

Nella seconda ipotesi è previsto che se due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo unico, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione. In questo caso la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

Va infine evidenziata una disposizione transitoria volta a differire l'entrata in vigore del decreto in discorso nei confronti di quegli intermediari che non soddisfano le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto in commento. Nel preambolo dello stesso, infatti, viene ravvisata «l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti».

In tali ipotesi l'art. 6, primo comma, del decreto in discorso stabilisce che detti intermediari possano rimanere iscritti nell'elenco speciale a condizione che inoltrino alla Banca d'Italia una specifica domanda entro il termine di quattro mesi decorrenti dal 30 maggio 1996, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco speciale.

Per quanto non espressamente commentato si rinvia al testo del decreto che, per completezza di documentazione, si allega assieme ai richiamati decreti, ora abrogati, del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1996.

Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che stabilisce che il Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni;

Considerata l'opportunità di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con

l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

Ritenuto che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;

Avuta presente l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti;

Tenuto conto dell'opportunità di prevedere termini temporali più ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1, del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «testo unico», il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico;

c) per «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;

d) per «intermediari», gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione degli intermediari

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi;

LXX - DECRETO 27 AGOSTO 1993

Determinazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (1)

(G.U. n. 207 del 3 settembre 1993)

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro con proprio decreto determina criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante disposizioni in materia valutaria;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

DECRETA:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende:

a) per «legge», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

b) per «elenco speciale», l'elenco di cui all'art. 7, comma 1, della legge;

c) per «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», l'attività di erogazione di crediti per cassa e di firma;

d) per «partecipazioni», i diritti, rappresentanti o meno da titoli, sul capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) per «assunzione di partecipazioni», l'attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni. L'attività assume caratteristiche di operatività nei confronti del pubblico nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituenti, abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito;

f) per «intermediazione in cambi», l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti o a termine nonché l'attività di intermediazione di valuta anche senza assunzione di rischi in proprio;

(1) L'art. 7 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (in C, XV) è stato abrogato dall'art. 161 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in A); cfr. ora l'art. 107 dello stesso decreto legislativo.

f) per le società, esercenti una o più delle attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2, per le quali ricorrano le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non trova applicazione nei confronti:

degli organismi di garanzia collettiva fidi ivi compresi quelli di cui al capo V della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per quanto concerne i soggetti sub a);

dei soggetti esercenti attività di intermediazione di valuta senza assunzione di rischi in proprio, con riferimento ai soggetti sub d);

delle società che svolgono l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti da società del gruppo di appartenenza, per quanto riguarda i soggetti sub e).

Art. 4

Sussistenza dei criteri

1. Le condizioni quantitative, di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b) e c), per l'iscrizione all'elenco speciale vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

2. Il volume di attività finanziaria è determinato dalla somma dei seguenti elementi dell'attivo patrimoniale al netto delle rettifiche di valore:

a) cassa e disponibilità;

b) crediti verso enti creditizi;

c) crediti verso enti finanziari;

d) crediti verso clientela;

e) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, ivi compresi i titoli di Stato;

f) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

g) partecipazioni, incluse quelle nei confronti di imprese del gruppo;

h) beni dati in locazione finanziaria - per l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione finanziaria - e beni in attesa di essere ceduti in locazione finanziaria, compresi quelli in possesso dell'intermediario a seguito della risoluzione di precedenti contratti o del mancato riscatto del bene da parte del locatario;

i) immobilizzazioni materiali ad uso funzionale;

l) ratei e risconti attivi per interessi maturati;

m) crediti di firma (garanzie rilasciate e impegni);

n) qualunque altra posta dell'attivo contabile, comprese le operazioni fuori bilancio, relativa all'esercizio di attività di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356.

3. Per le società che svolgono l'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) - non congiuntamente con quella di cui alla lettera b) - l'elemento di cui al precedente comma 2, lettera g), include unicamente le partecipazioni detenute in enti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché nelle società che svolgono attività strumentali.

LXXIII - DECRETO 17 NOVEMBRE 1993

Modalità per il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto di crediti d'impresa iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (1)

(G.U. n. 280 del 29 novembre 1993)

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 162, comma 1, del testo unico che fissa l'entrata in vigore dello stesso al 1° gennaio 1994;

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico che abroga, tra l'altro, gli articoli 6, commi 1, 2 e 2-bis e 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico che abroga, tra l'altro, l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

Visto gli articoli 106 e 113 del testo unico, concernenti l'«elenco generale» dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché l'art. 107 del testo unico medesimo, concernente l'«elenco speciale»;

Visto l'art. 155, comma 1, del testo unico che stabilisce che i soggetti di cui all'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del predetto art. 106, relative all'esercizio in via esclusiva di attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del testo unico medesimo;

Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;

Visto l'art. 156, comma 2, del testo unico, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 107 alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 27 agosto 1993 che ha determinato – in virtù di quanto disposto all'art. 7, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197 – i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere nell'«elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'ordinato passaggio dagli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991 e dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 52/1991 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico;

(1) Per il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, cfr. *AT* per il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, cfr. *C*, XV; per la L. 21 febbraio 1991, n. 52, cfr. *C*, XIV.

2. I soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico, tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, presentano domanda di iscrizione con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993.

3. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, restano confermati i termini stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia emanato in attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993.

4. La Banca d'Italia comunica all'Ufficio italiano dei cambi l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 4

Iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti già iscritti nell'albo ex legge n. 52/1991

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, comunicano alla Banca d'Italia tale circostanza, indicando le condizioni che determinano l'obbligo di iscrizione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata tempestivamente e non oltre il 31 gennaio 1994.

3. La Banca d'Italia comunica all'Ufficio italiano dei cambi l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti di cui al presente articolo.

Art. 5

Iscrizione nell'elenco speciale delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991

1. I criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991 formeranno oggetto di un successivo provvedimento.